

reintegrate nel detto fondo sull'esercizio finanziario 1905-906 ».

Su questo articolo non vi sono iscritti, ma v'è un emendamento dell'onorevole Cao-Pinna. (*Vivi rumori*). È il seguente:

Al 2° capoverso, dopo le parole: art. 9, sostituire: devono essere sentiti preventivamente il Comitato superiore delle strade ferrate ed il direttore generale, di cui all'articolo 2.

Al 4° capoverso, dopo le parole: si provvederà, sopprimere le parole: nei limiti di lire 250,000.

CAO-PINNA. Rinunzio. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Allora chi approva l'articolo 3 è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Ora l'onorevole Alessio propone un articolo 3-bis che è così concepito.

Art. 3-bis.

« Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente articolo 3 bis in gran parte conforme all'articolo 25 della Commissione, che andrebbe soppresso:

L'esercizio di Stato delle ferrovie sarà fatto per mezzo di una amministrazione autonoma.

L'ordinamento definitivo di tale amministrazione autonoma sarà regolato entro l'anno 1905 mediante la legge presentata il 21 febbraio 1905 al n. 129 e che sta dinanzi al Parlamento.

Le disposizioni della presente legge nei riguardi della forma dell'ordinamento dell'azienda, della sua rappresentanza e dei modi di redazione dei conti finanziari non avranno applicazione se non pel periodo indicato nel comma precedente ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessio, per svolgere il suo emendamento.

VENDRAMINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

VENDRAMINI, *relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Alessio di tener presente che la disposizione che egli vorrebbe inserita a questo punto, forma tema dell'articolo 25, e quindi sarebbe opportuno rimandare la discussione relativa a quell'articolo.

ALESSIO. Dunque non è deciso il collocamento della disposizione?

VENDRAMINI, *relatore*. Va sospeso e rimandato all'articolo 25.

PRESIDENTE. Sta bene, l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Alessio è rimandato all'articolo 25.

Art. 4.

« L'amministrazione delle ferrovie di Stato esercita le sue funzioni sotto la responsabilità del ministro dei lavori pubblici. Ad essa presiede il direttore generale coadiuvato da un Comitato di amministrazione composto di sei membri. Il direttore generale è nominato per decreto reale su proposta del ministro dei lavori pubblici sentito il Consiglio dei ministri. Egli presiede il Comitato di amministrazione.

I membri del Comitato di amministrazione sono, con le stesse forme, nominati per decreto reale e restano in carica fino all'attuazione dell'ordinamento definitivo.

Con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, si stabiliranno lo stipendio e le indennità del direttore generale, nonché le indennità dei membri del Comitato di amministrazione.

L'ufficio di direttore generale e di membro del Comitato di amministrazione ed ogni altro ufficio retribuito sono incompatibili con qualunque carica pubblica elettiva e parlamentare.

Su proposta del direttore generale, il ministro dei lavori pubblici designa il membro del Comitato di amministrazione che sostituisce il direttore generale in caso di assenza o di impedimento.

Il direttore generale può delegare a membri del Comitato di amministrazione e, col parere di questo, a funzionari dipendenti alcune delle facoltà che gli sono riservate dai vigenti ordinamenti ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Ciappi il quale, con altri colleghi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al 4° comma del 4° articolo il seguente:

« L'ufficio di direttore generale e di membro del Comitato di amministrazione sono incompatibili con qualunque carica pubblica elettiva e parlamentare.

« Per tutti gli altri funzionari l'incompatibilità rimane limitata agli uffici parlamentari.

« Ciappi, Cabrini, Zerboglio, Perra, Montemartini, Gaudenzi, Vicini, Chiesa P., Campi N., De Andreis, Comandini, Gattorno ».